

APPENDICE B — L'accesso civico e l'accesso civico generalizzato

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

AI sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

L'accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso civico generalizzato è disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, e norma il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune di Radda in Chianti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione. Si presenta utilizzando il modulo pubblicato nella pagina del sito istituzionale, e seguendo le modalità ivi contenute.

